

Provincia di Biella

**Variante non sostanziale a concessione di derivazione d'acqua ad uso Energetico, dal torrente Elvo, in Comune di CERRIONE, assentita alla Sig.ra Paola ZIA, con D.D. 1.403 del 05.11.2019. PRAT. PROVINCIALE 432BI.**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.403 del 05.11.2019

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

DETERMINA

di approvare il disciplinare aggiuntivo di concessione, sottoscritto in data 04 settembre 2019 dalla Sig.ra Paola ZIA, relativo alla derivazione d'acqua pubblica in parola, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i., fatta salva ogni sanzione di Legge. Di assentire ai sensi dell'art. 27 comma 3 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Sig.ra Paola ZIA (omissis), la variante non sostanziale alla concessione in precedenza assentita con D.D 15 ottobre 2018 n° 1126, per derivare una portata massima di litri al secondo 2.150 ed una portata media annua di litri al secondo 820 d'acqua, ad uso Energetico (produzione sul salto di metri 5,18 della potenza nominale media di Kw. 42), con obbligo di restituzione integrale nello stesso corso idrico e nella medesima località. Di dare atto che la variante richiesta consiste nella traslazione della rampa del tipo a bacini successivi con fenditure laterali (vertical slots) per la risalita della fauna ittica, in posizione ubicata a monte del canale di carico della centrale, allo scopo di prevenire eventuali fenomeni di erosione spondale nei pressi della traversa esistente, nonché di ridurre la velocità della corrente in corrispondenza dell'imbocco della rampa stessa, al verificarsi di periodiche piene del corpo idrico. Di accordare la variante alla concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 27 comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i., a decorrere dalla data del provvedimento di assenso e fino al 14 ottobre 2048, data di scadenza della concessione assentita con D.D. 15 ottobre 2018 n° 1.126, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare aggiuntivo e previa continuazione del pagamento anticipato del canone annuo già dovuto. Di ritenere formalmente valido e completamente operante il disciplinare principale n° 2.816 di rep. sottoscritto in data 16 maggio 2018, contenente gli obblighi e le condizioni al cui rispetto è vincolata la concessione oggetto della D.D. 15 ottobre 2018 n°1.126, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i., fatta salva ogni sanzione di legge, con l'avvertenza che qualora i vincoli, le condizioni e le prescrizioni contenute nel disciplinare principale e nello stesso provvedimento di concessione siano in contrasto con quelli contenuti nel disciplinare aggiuntivo sottoscritto in data 04 settembre 2019 e nel presente provvedimento, dovranno ritenersi prevalenti quest'ultimi (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.022 di Rep. del 04 settembre 2019

Disciplinare aggiuntivo contenente gli obblighi e le condizioni al cui rispetto dovrà essere vincolata la variante non sostanziale ai sensi dell'art. 27 comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i., alla concessione assentita in precedenza con D.D. 15 ottobre 2018 n° 1.126, di derivazione d'acqua superficiale dal torrente Elvo, in Comune di Cerrione (BI), ad uso energetico; variante chiesta dalla Sig.ra Paola ZIA (omissis), con domanda datata 24 gennaio 2019.

Art. 1 - RICHIAMO ALLE CONDIZIONI CONTENUTE NEL DISCIPLINARE PRINCIPALE

Poiché il presente disciplinare aggiuntivo integra e rettifica gli obblighi e le condizioni di cui al disciplinare principale n° 2.816 di rep. sottoscritto in data 16 maggio 2018, si richiamano integralmente tutte le condizioni in esso contenute, con la precisazione che, nel caso in cui dette condizioni fossero in contrasto con quelle contenute nel presente, queste ultime sono da considerarsi prevalenti.

#### Art. 2 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA

Il concessionario nel provvedere alla costruzione della rampa per la risalita della fauna ittica prescritta all'art. 11 del disciplinare principale, attraverso la quale dovrà essere garantito il rilascio di parte del Deflusso Minimo Vitale previsto nella concessione assentita al Consorzio Roggia Massa Serravalle, con con D.M. 4 maggio 2000 n° 4.637 e s.m.i., realizzerà la medesima modificando la posizione planimetrica, mediante spostamento della stessa oltre il canale di carico della centrale. Il dislivello lordo in condizioni di magra tra monte e valle dello sbarramento é pari a metri 5,94, calcolato tra le quote di metri 261,79 s.l.m. (livello della soglia fissa) e metri 255.85 s.l.m. (pelo libero a valle in magra), La rampa per la risalita sarà sempre del tipo a bacini successivi aventi ciascuno dimensione di metri 2,25 x metri 1,35 con fenditure verticali (vertical slot) di larghezza pari a metri 0,20 su tutta l'altezza del setto e dimensionata per garantire il deflusso di una portata pari a litri al secondo 110. Il dislivello tra i bacini contigui verrà mantenuto pari a metri 0,18. Il collegamento tra i bacini avverrà anche mediante un orifizio di fondo alla base del setto divisorio. La nuova previsione della scala per la risalita della fauna ittica presenta uno sviluppo lineare pari a metri 51, una larghezza interna di metri 0,80 e sarà composta da numero 30 bacini successivi. Il fondo della rampa presenta una pendenza massima pari al 10,50 %. L'interasse tra i bacini costituenti la rampa e' di metri 1,70. La struttura portante in calcestruzzo armato avrà un'altezza interna pari a metri 1,00. Le vasche costituenti i bacini successivi dovranno essere dotate di griglia protettiva superiore. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria della rampa di risalita della fauna ittica saranno sempre regolate di una paratoia a tenuta su tre lati, ad azionamento manuale, posta a monte del primo bacino di monte, avente la funzione di impedire temporaneamente il flusso d'acqua nella rampa stessa. Tale paratoia, in fase di esercizio, sarà del tipo "normalmente aperta" per non interferire in modo alcuno con il funzionamento idraulico delle opere. Tali opere dovranno essere attuate e successivamente mantenute in conformità al progetto datato gennaio 2019 e ss.mm.ii., firmato dal Dr. Ing. Stefano POLLERO e Geom. Lorenzo SIMONCELLI e conservato agli atti dell'Amministrazione concedente, fatte salve le variazioni che verranno eventualmente accertate successivamente alla realizzazione degli interventi e che saranno riconosciute ammissibili dall'Autorità concedente. (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Istruttore Direttivo Tecnico

Geom. Lucio MENGHINI